



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 252

OGGETTO: Accordo di programma per la realizzazione di un “Centro Turistico Alberghiero” in Canosa di Puglia su un’area posta alla contrada S. Vito S.S. 98 km 16,200. Determinazioni.

SETTORE: Edilizia ed Attività Produttive

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole

F.to Ing. Mario Maggio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole

F.to Dott. Pasquale Mazzone

L’anno **duemilaotto**, il giorno **undici** del mese di **settembre**, alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	A
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	A
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	A
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Il Sindaco, Francesco VENTOLA, su istruttoria del Dirigente Settore Edilizia ed Attività Produttive, ing. Mario Maggio, propone l'adozione del seguente provvedimento:

PREMESSO:

- che con nota protocollata in data 15.12.1999 al n. 19386 il sig. Antonio Casamassima, in qualità di legale rappresentante della *SOCIETÀ SPORTIVA CANOSA srl*, inoltrava formale richiesta di attivazione di un Accordo di Programma fra questa Amministrazione Comunale e la Regione Puglia, ai sensi delle leggi regionali n. 34/1994 e n. 8/1998, per la realizzazione in un "Centro Turistico Alberghiero";
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 1862 del 22.12.2000 autorizzava il Presidente della Regione Puglia alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, così come richiesto dal Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, per la realizzazione in variante allo strumento urbanistico generale vigente ed adottato, della "Struttura Turistica Alberghiera" da parte della Società Sportiva Canosa srl;
- che con delibera n. 13 del 26.02.2001 il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia ratificava l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30.01.2001 fra la Regione Puglia e lo stesso Comune;
- che con decreto n. 04 del 09.01.2002 il Presidente della Regione Puglia approvava, ai sensi ed agli effetti dell'art. 34 del D. Lgs n. 167/2000, anche ai fini della variante al PRG vigente del Comune di Canosa di Puglia, l'Accordo di Programma" per la realizzazione della struttura Turistica di che trattasi;
- che in data 21.11.2002 veniva sottoscritta la Convenzione attuativa dell'Accordo di Programma fra il Comune di Canosa di Puglia e la Società Sportiva Canosa srl;
- che in data 17.07.2003 veniva rilasciato il permesso a costruire n. 11/2003;
- che con nota del 09.06.2006, prot. n. 17623, persistendo l'interesse della Società alla realizzazione dell'intervento di cui al permesso a costruire rilasciato il 17.07.2003, la Società Sportiva Canosa chiedeva il rinnovo del permesso a costruire dell'intervento de qua dichiarando la propria disponibilità alla rimodulazione della "convenzione attuativa dell'Accordo di programma" al fine di assicurare tempi certi di realizzazione e nel contempo fornire garanzie adeguate per gli oneri relativi;
- che con delibera n. 40 del 28.06.2006 il Consiglio comunale accoglieva la richiesta della Società Sportiva Canosa di rinnovo del permesso a costruire;
- che la convenzione attuativa fra il Comune di Canosa di Puglia e la Società Sportiva Canosa srl veniva sottoscritta in data 05.06.2007, rep. n. 1717, e registrata a Barletta il 22.06.2007 al n. 1311 al cui art.8, si stabiliva che le condizioni stabilite dalla convenzione nonché quelle contenute nell'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Canosa di Puglia e la Regione Puglia sono impegnative per la Società "S.S. Canosa s.r.l.", e per quanti dovessero acquistare o rilevare la proprietà e/o con essa l'attività produttiva oggetto dell'accordo;

CONSIDERATO

- che con contratto di compravendita n. 21320 di repertorio e n. 9784 di raccolta del 18.07.2007, registrato a Barletta il 20.12.2007 al n. 9464, la Società Sportiva Canosa srl ha trasferito la proprietà del suolo oggetto del richiamato Accordo di Programma in alla «*Società Hotel Banqueting & Marketing H.B.M. srl*», rappresentata dal sig. Franco Di Gaetano, con tutti i diritti ed obblighi, ragioni ed azioni, adiacenze e pertinenze inerenti, servitù attive e passive preesistenti, impegni e tutte prescrizioni di cui alla convenzione;
- che con nota del 28.02.2008, acquisita al n. 7590 di protocollo generale del 04.03.2008, la *Società Hotel Banqueting & Marketing H.B.M. srl* ha comunicato di aver rilevato dalla Società Sportiva Canosa srl il terreno oggetto dell'intervento trasmettendo copia del contratto di compravendita, richiedendo la voltura del permesso a costruire n. 58 del 09.10.2007 e successiva variante n. 64 del 31.10.2007 rilasciati alla richiamata Società Sportiva Canosa srl;

- che con il contratto di compravendita la *Società Hotel Banqueting & Marketing H.B.M. srl* tutti gli impegni e le prescrizioni previste dalla convenzione attuativa fra il Comune di Canosa di Puglia e la Società Sportiva Canosa srl sottoscritta in data 05.06.2007, rep. n. 1717, e registrata a Barletta il 22.06.2007 al n. 1311, subentrando sia nei permessi a costruire sia nelle fideiussioni in corso: prot. 430/07- 06/Bari/it dell'importo di Euro 35.500,00 rilasciata dalla "J.P. Morgan Corporation Plc" il 14/6/2007 a garanzia dell'obbligo del mantenimento dei nuovi livelli occupazionali, depositata presso il Comune di Canosa di Puglia dalla Società "S.S. Canosa s.r.l." con nota prot. 21907 del 16/7/2007 e la polizza fidejussoria prot.429/07-06/Bari/it dell'importo di Euro 58.740,00 rilasciata dalla "J.P. Morgan Corporation Plc" il 14/6/2007 a garanzia del mantenimento dell'obbligo di destinazione d'uso degli immobili a costruirsi, depositata presso il Comune di Canosa di Puglia dalla Società "S.S. Canosa s.r.l." con nota prot. 21907 del 16/7/2007
- Tanto premesso e considerato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta formulata dalla *Società Hotel Banqueting & Marketing H.B.M. srl*;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente il Settore urbanistica ed edilizia ing. Mario Maggio a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere di conformità a norma dell'art. 97 comma 2 e 4 lett.d) del D.Lgs. 267/2000 reso dal Segretario Generale;

Rientrando il presente atto nella esclusiva competenza della G.C. in quanto provvedimento attuativo della delibera di Consiglio comunale n. 40 del 28.06.2006 e della convenzione n. 1717 del 05.06.2007, registrata a Barletta il 22.06.2007 al n. 1311;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

Per quanto in premessa detto e che qui integralmente si richiama

1. **PRENDERE ATTO** della sopravvenuta compravendita fra la Società Sportiva Canosa srl e la «*Società Hotel Banqueting & Marketing H.B.M. srl*» giusto atto di compravendita n. 21320 di repertorio e n. 9784 di raccolta del 18.07.2007, registrato a Barletta il 20.12.2007 al n. 9464, a firma del notaio Paolo Porziotta;
2. **AUTORIZZARE** il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, ing. Mario Maggio, alla voltura del permesso di costruire a favore della Società subentrante *Società Hotel Banqueting & Marketing H.B.M. srl* agli stessi patti, oneri, obblighi e condizioni di cui alla stipulata convenzione del 05.06.2007, n. 1717, dell'originario permesso a costruire n. 58 del 09.10.2007 e successiva variante n. 64 del 31.10.2007, ponendo in essere ogni atto di competenza dirigenziale;
3. **DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile.